

Circolari per la clientela

Principali novità in Materia LAVORO Trasferte e Legge di Bilancio

Di seguito si riepilogano i chiarimenti e le principali novità in materia di lavoro:

❖ **Circolare Agenzia delle Entrate 22.12.2025 n. 15**

Argomento	Descrizione
NOVITA' IN TEMA DI TRACCIABILITA' DELLE SPESE PER LE TRASFERTE AI FINI DELLE DETERMINAZIONI E DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	➤ In caso di trasferta del lavoratore nell'ambito del territorio comunale, il rimborso chilometrico calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI non concorre a formare il reddito in quanto "... <i>spesa di viaggio comprovata e documentata</i>" (<i>quarto periodo comma 5, art. 51 del TUIR</i>) ➤ Sono altresì escluse dal reddito imponibile i rimborsi delle spese di pedaggio e quelle di parcheggio che identificano in modo certo e univoco il veicolo e la sosta. ➤ Obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle spese sia all'interno che all'esterno del comune, ma solo se effettuate nel territorio Nazionale, ad eccezione dei rimborsi delle spese per viaggi e trasporti diversi da quelli effettuati mediante taxi e NCC (ad esempio Biglietti autobus, treni, aerei, navi, rimborsi km) ➤ Obbligo di tracciabilità, in quanto connessa alle spese di alloggio, anche per il pagamento dell'imposta di soggiorno

❖ **L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) – S.O. n. 42 alla G.U. n. 301 del 31.12.2025 - entrata in vigore 1.1.2026**

Argomento	Descrizione
Aliquote IRPEF	Nuove aliquote IRPEF per scaglioni di reddito: ➤ Fino a 28.000 euro → 23%, ➤ Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro → 33%, ➤ Oltre 50.000 euro → 43%.
Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali	Possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali sottoscritti dal 01.01.24 al 31.12.26. <u>Requisito:</u> reddito < di € 35.000 nel 2025.
Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio	Possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% su: ➤ Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno; ➤ Maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale. <u>Requisito:</u> reddito < di € 40.000 nel 2025.
Buoni pasto elettronici	Incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente.
Decontribuzione lavoratrici con figli	Rinviata al 2027 la decontribuzione parziale per le lavoratrici con figli e riproposizione per il 2026 del "Bonus Mamme". <u>Requisiti:</u> ➤ un reddito annuo imponibile ai fini previdenziali < di € 40.000.

Argomento	Descrizione
	➤ due figli con il più piccolo di età inferiore ai 10 anni, oppure tre figli con il più piccolo di età inferiore ai 18 e contratto di lavoro a tempo determinato in essere <u>Entità del Bonus</u>: € 60 mensili, non imponibili ai fini fiscali né contributivi e non rilevante ai fini ISEE. <u>Modalità di erogazione</u>: da parte dell'INPS previa presentazione di apposita istanza. Confermata per il 2026 la decontribuzione totale prevista dall'art 1 co. 180 della L. 213/2023 (esonero della quota IVS a proprio carico) per le lavoratrici con 3 o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
TFR	➤ Estensione dell'obbligo al versamento al Fondo di Tesoreria INPS degli accantonamenti relativi al TFR per i datori di lavoro che dai periodi successivi al 31.12.2025 raggiungano o superano (o abbiano raggiunto o superato) la soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente. <u>Eccezioni</u>: per il 2026 e il 2027 l'obbligo scatta al raggiungimento dei 60 dipendenti di media annuale (del relativo anno precedente). ➤ Dal 01.07.2026 conferimento tacito del TFR a forme di previdenza complementare previste da accordi o contratto collettivi se entro 60 giorni il lavoratore non rinunci all'adesione automatica e opti per: - la destinazione a un'altra forma di previdenza complementare - il mantenimento del TFR secondo il regime di cui all'art. 2120 c.c.
Congedo parentale	Estesa la possibilità di fruizione fino ai 14 anni del figlio.
Congedo per malattia del figlio	Innalzati a 10 i giorni di permessi annui per malattia del figlio se di età superiore a 3 anni. Tali permessi non sono retribuiti.

PER APPROFONDIRE GLI ASPETTI DI MAGGIOR INTERESSE E PER ANALIZZARE I SINGOLI CASI DI SPECIE TI INVITIAMO A CONTATTARE IL NOSTRO STUDIO (FERMO RESTANDO CHE POTREMMO VEROSIMILMENTE ATTENDERE EMENDAMENTI/CHIARIMENTI).

